TAR Sicilia, Sezione Palermo I - Sentenza 09/11/2005 n. 4992 legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.1

L'inosservanza delle prescrizioni del bando circa la modalità di presentazione delle offerte, implica l'esclusione dalla gara medesima soltanto quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell'Amministrazione, ovvero quando siano poste a garanzia della par condicio dei concorrenti o quando siano preordinate a garanzie sostanziali, essenziali per il proficuo svolgimento della gara (Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2001 n. 5690 e 30 giugno 1995 n. 936). Nel caso in cui il prezzo complessivo omesso è facilmente ricavabile da una semplice operazione aritmetica, in ragione della percentuale di ribasso offerto sull'importo a base d'asta, va considerato che è stato affermato in giurisprudenza il principio che individua nella percentuale di ribasso il parametro per riparare ad eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, adeguando i primi a quest'ultima (Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2003 n. 6767), onde la mancata indicazione del prezzo complessivo, facilmente determinabile come in premessa, non può essere sanzionata in ogni caso in modo più rigoroso della errata indicazione del medesimo. In entrambi i casi, infatti, ciò che rileva ai fini della individuazione certa dell'offerta è l'indicazione della percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta (in modo conforme cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2003 n. 7134).